

	Ente COMUNE DI ALGUA Provincia di Bergamo	Sigla C.C.	Numero 13	Data 25.07.2026
OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.				

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA di seconda convocazione

L'anno duemilaventisei addì venticinque del mese di luglio alle ore 13.00, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

In applicazione del regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12.03.2026 si procede alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, con il Sindaco, i Consiglieri e il Segretario in collegamento da remoto mediante videoconferenza.

MARCONI LUIGI	SINDACO	Presente
GUSMINI ROSARIO	CONSIGLIERE	Presente
DEL BELLO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente da remoto
EPIS GIULIA	CONSIGLIERE	Presente
CODAZZI IVAN	CONSIGLIERE	Assente
GRIGIS SIRIO	CONSIGLIERE	Presente da remoto
MICHELI MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente da remoto
MAGONI MARCO	CONSIGLIERE	Assente
MILESI GIACOMO	CONSIGLIERE	Assente
CAVAGNA MELODY	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARCONI LUIGI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma

654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Preso atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2026-2029, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-3 definito dall'ARERA, per il 2026, evidenzia costi complessivi pari ad Euro 129.744,00 e che ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi

al netto delle detrazioni, di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025, sono pari ad Euro 126.909,00 (di cui costi variabili euro 76.012,00 e costi fissi euro 50.897,00).

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 2026-2029, formalmente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 25-07-2026, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2026;

Considerato che:

- le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2026 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia con provvedimento n. 53 del 28/12/2023 e riconfermata anche per il 2026;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Dato atto che:

- le componenti in questione non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento TARI, dandone separata evidenza;
- la deliberazione ARERA stabilisce, altresì, che il Comune provvede al loro riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), oltre che all'addebito ai contribuenti e alla successiva riscossione;

Richiamato anche il recente D.P.C.M. Del 21 gennaio 2025, n. 25 avente ad oggetto "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", entrato in vigore in data 28/03/2025, il quale prevede, a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della Tari con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per i nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

Dato atto che il summenzionato decreto attribuisce ad ARERA l'onere di istituire ed aggiornare un'apposita componente perequativa per la copertura del summenzionato "bonus" ed inoltre le modalità di condivisione delle informazioni degli aventi diritto;

Preso atto che con Delibera 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 ARERA ha individuato le prime disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti", prevedendo l'istituzione, a far data del 1/01/2025, della componente perequativa UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che inizialmente ammonta ad 6,00 €/utenza da applicare a tutte le utenze dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2026, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
2. DI DARE ATTO che sono stabilite le seguenti scadenze di pagamento:
 - prima rata con scadenza 30/09/2026
 - seconda rata con scadenza 30/11/2026
 - rata unica con scadenza 30/09/2026

Il versamento della TARI per l'anno 2026 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).
3. Di attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione;
4. DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
5. DI DARE ATTO che il D.P.C.M. n. 24 del 21/01/2025, entrato in vigore il 28/03/2025 ha previsto a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della Tari con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per I nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
6. DI PRENDERE ATTO della recente delibera di ARERA 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 con la quale sono state individuate le prime disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti", prevedendo l'istituzione, a far data del 01/01/2025, della componente perequativa UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per I rifiuti, che inizialmente ammonta ad 6,00 €/utenza da applicare a tutte le utenze dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al

corrispettivo già dovuto a titolo di TARI, dando atto che in tale ambito verrà applicato quanto disposto dalla legge e dall'Autorità con anche successivi provvedimenti;

7. DI STABILIRE per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti di importo pari ad € 42,70 per ogni singolo intervento.
8. DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza a procedere, con separata votazione unanime dei presenti, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25.07.2026

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

La sottoscritta Radice rag. Claudia, nella sua qualità di responsabile del servizio di ragioneria, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Algua , 25.07.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Radice rag. Claudia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta Radice rag. Claudia, nella sua qualità di responsabile del servizio di ragioneria, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Algua , 25.07.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Radice Claudia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MARCONI LUIGI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 20.08.2026 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 20.08.2026 al 04.09.2026

Addi, 20.08.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Addi, 20.08.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addi, 29.05.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO

UTENZE DOMESTICHE:

Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Euro/m ²	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,358505	44,95
Famiglie di 2 componenti	0,418256	78,66
Famiglie di 3 componenti	0,460935	101,14
Famiglie di 4 componenti	0,495078	123,61
Famiglie di 5 componenti	0,529221	162,94
Famiglie di 6 o più componenti	0,554829	191,04
Superfici domestiche accessorie	0,358505	-

UTENZE NON DOMESTICHE:

Categoria	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/m ² Quv*Kd	TARIFFA TOTALE Euro/m ² QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,489716	0,185488	0,675204
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,768182	0,289273	1,057455
3 Stabilimenti balneari	0,604944	0,229652	0,834595
4 Esposizioni, autosaloni	0,412898	0,156781	0,569679
5 Alberghi con ristorante	1,277103	0,482710	1,759813
6 Alberghi senza ristorante	0,873807	0,330787	1,204594
7 Case di cura e riposo	0,960228	0,361701	1,321929
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,085058	0,410723	1,495781
9 Banche ed istituti di credito	0,556932	0,211103	0,768035
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,065853	0,402773	1,468626
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,459547	0,549839	2,009385
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,998637	0,375392	1,374029
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,113864	0,418672	1,532537
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,873807	0,331228	1,205036
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,046648	0,393941	1,440589
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,495230	1,316963	4,812193
17 Bar, caffè, pasticceria	2,400570	0,883275	3,283845
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,285343	0,863401	3,148744
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,506195	0,945546	3,451741
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,818982	2,195822	8,014803
21 Discoteche, night club	1,574774	0,594002	2,168776

